# Circolare del Ministero dell'Interno sulla modifica della denominazione e/o trasferimento di sede delle Confraternite

Pubblichiamo la circolare del Ministero dell'Interno nr. 712 del 12 maggio 2022, riguardante i procedimenti per il riconoscimento del fine di culto e per le modificazioni sostanziali relativi alle Confraternite, inviata ai Vescovi con lettera del 16 maggio 2022 (prot. n. 366/2022).

La circolare definisce e illustra la procedura e i requisiti richiesti nei procedimenti diretti a conferire efficacia civile ai mutamenti sostanziali delle Confraternite, relativamente alla richiesta di modifica della denominazione e/o il trasferimento di sede in altro Comune.

In continuità con le precedenti circolari del Ministero dell'Interno del 20 aprile 1998, n. 111 e del 16 aprile 1999, n. 116, la circolare fornisce, inoltre, un aggiornamento relativo ai documenti istruttori richiesti nel procedimento per il riconoscimento del fine di culto, esclusivo o prevalente, della Confraternita.

L'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici ha predisposto i nuovi modelli da utilizzare nelle summenzionate procedure di riconoscimento, disponibili online all'indirizzo <a href="https://giuridico.chiesacattolica.it/confraternite-trasferimento-di-sede-e-cambiamento-di-denominazione/">https://giuridico.chiesacattolica.it/confraternite-trasferimento-di-sede-e-cambiamento-di-denominazione/</a>.

#### Si riportano di seguito:

- la circolare n. 712 del Ministero dell'Interno:
- il modello dell'istanza indirizzata al Ministero dell'Interno;
- il modello della richiesta di parere indirizzata al Segretario Generale della CEI;
- il modello dell'atto di assenso dell'Ordinario diocesano.

### Circolare del Ministero dell'Interno



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE Direzione centrale per gli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto

Roma, data del protocollo

ALLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA
Segreteria generale
Ufficio Nazionale per i problemi giuridici
ROMA
segrgen@chiesacattolica.it

giuridico@chiesacattolica.it

OGGETTO: Procedimenti per il riconoscimento del fine di culto e per le modificazioni sostanziali relativi alle Confraternite. Nuova circolare del Dipartimento per le

Nell'ambito del tema in oggetto, il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha provveduto a diramare alle Prefetture la Circolare n. 712 del 12 maggio u.s., che si allega alla presente.

libertà civili e l'immigrazione.

Il testo, maturato a seguito di una serie di riunioni sul punto e un'opportuna attività di coordinamento e raccordo con la Conferenza episcopale italiana, riassume organicamente tutte le fasi e gli adempimenti richiesti nei diversi procedimenti che interessano le Confraternite, recependo l'esigenza condivisa di un intervento dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della C.E.I. anche nell'ambito dei procedimenti che implicano una modificazione sostanziale di tali enti, in particolare per quanto riguarda il mutamento di denominazione ed il trasferimento della sede in altro Comune.

La Circolare si pone in continuità con le precedenti sul tema (n. 111 del 20 aprile 1998 e n. 116 del 16 aprile 1999) e vuole rappresentare un riferimento chiaro e aggiornato, in ausilio degli operatori e degli enti che presentano le istanze, offrendo un quadro completo ed esaustivo in ordine ai requisiti ed alle procedure, in un'ottica di reciproca rinnovata collaborazione tra l'Amministrazione e la Conferenza episcopale italiana.

Si confida pertanto che i contenuti della Circolare, in particolare per quanto riguarda i requisiti istruttori richiesti nei diversi procedimenti, possano essere condivisi anche con le Diocesi e le Cancellerie per una più proficua e agevele predisposizione delle relative istanze.

Roma, data del protocollo All. 1

AI PREFETTI

LORO SEDI



AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

**TRENTO** 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA A Q S T A

E p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

OGGETTO: Procedimenti per il riconoscimento del fine di culto e per modificazioni sostanziali relativi alle Confraternite. Adempimenti istruttori e acquisizione del parere della Conferenza episcopale italiana.

Nell'ambito degli enti ecclesiastici, le Confraternite rappresentano una peculiare realtà particolarmente diffusa nel territorio italiano: identificate con diverse denominazioni nei differenti contesti geografici, quali Congreghe, Congregazioni, Oratori et similia, esprimono nelle loro attività manifestazioni di fede e pietà popolare ancora particolarmente sentite.

La disciplina giuridica di riferimento per la regolamentazione di questi enti si rinviene nell'art. 71 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che rimanda a sua volta all'art. 77 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262. Dal combinato disposto delle due norme si evince come l'accertamento dello scopo di culto, in termini esclusivi o prevalenti, di questa tipologia di enti – che ne determina il godimento della personalità giuridica per l'ordinamento statuale – è fatto "d'intesa con l'autorità ecclesiastica" e produce effetti attraverso l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno, fonte succeduta,



nell'evoluzione dell'ordinamento, al regio decreto previo parere del Consiglio di Stato, originariamente previsto dalla norma.

La legge n. 222/85, dando attuazione al Nuovo Concordato tra Stato italiano e Santa Sede (Accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984), all'art. 71, comma 2, ha previsto che questa disciplina si applichi alle Confraternite "esistenti al 7 giugno 1929", data di entrata in vigore dei Patti lateranensi e del precedente Concordato.

La Circolare ministeriale 20 aprile 1998, n. 111, specifica anche per le Confraternite quali sono gli elementi istruttori che è necessario presentare a corredo dell'istanza per il riconoscimento del fine di culto. La Circolare 16 aprile 1999, n. 116, ad integrazione della precedente, aggiunge la necessità di acquisire, oltre all'assenso della Diocesi di appartenenza, anche il parere della Conferenza episcopale italiana, espresso dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Segreteria generale, che la stessa C.E.I. ha indicato quale sede competente succeduta al Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici soppresso nel 2013.

Sono state avanzate nel tempo a questa Amministrazione ulteriori istanze per il conferimento di effetti civili nei confronti di vicende modificative che investono elementi essenziali delle Confraternite, in particolare per quanto riguarda le modifiche di denominazione ed il trasferimento della sede in altro Comune. Secondo quanto previsto infatti dall'art. 19 della legge n. 222/85 in tema di enti ecclesiastici, ogni mutamento sostanziale che investa l'ente acquista efficacia per l'ordinamento statuale mediante riconoscimento, effettuato oggi con decreto ministeriale.

A seguito di interlocuzioni con la Conferenza episcopale italiana, in un'ottica di reciproca e proficua collaborazione, e nello spirito del disposto normativo che prevede che in tema di Confraternite si proceda "d'intesa con l'autorità ecclesiastica", si è convenuto che ogni istanza diretta a conferire efficacia civile ad un mutamento sostanziale delle Confraternite, in particolare per quanto riguarda la modifica della denominazione o il trasferimento in altro Comune, debba essere corredata dal preventivo parere dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della C.E.I., analogamente a quanto già richiesto nel procedimento per l'accertamento del fine di culto.

In ossequio alle norme di attuazione del Concordato tra Santa Sede e Italia, la valutazione circa la denominazione assunta e la scelta dell'elezione del centro principale delle attività delle Confraternite resta rimessa alla competenza dell'autorità ecclesiastica, e pertanto il parere qualificato della Conferenza episcopale italiana su questi aspetti è un elemento istruttorio che questa Amministrazione è tenuta ad acquisire ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di conferimento di efficacia civile dei mutamenti medesimi. Come nel caso del riconoscimento del fine di culto, il parere dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della C.E.I. va richiesto a cura della Diocesi di



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

appartenenza della Confraternita interessata e allegato all'istanza da presentarsi in Prefettura ai fini del conferimento di efficacia civile ai mutamenti operati.

Resta fermo che, per quanto riguarda invece le Confraternite per le quali è stato già emanato in precedenza un formale decreto di riconoscimento e ancora non iscritte nel registro delle persone giuridiche della Prefettura, ai fini dell'iscrizione medesima è sufficiente il decreto di riconoscimento o, in mancanza, un'attestazione ministeriale sostitutiva in bollo, rilasciata – su richiesta dell'ente – sulla base delle risultanze agli atti dell'amministrazione, senza necessità di acquisire il parere della Conferenza episcopale, avendo il decreto o l'attestato mero effetto accertativo di una situazione già in essere.

Si allega alla presente uno schema riassuntivo degli elementi istruttori richiesti in ciascuno dei procedimenti richiamati, da acquisire a cura delle Prefetture per il successivo inoltro al Ministero, confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini dell'applicazione di quanto indicato.

IL CAPO DIPARTIMENTO Francesca Forrandino



### DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

#### **ALLEGATO**

#### §. 1 Procedimento per il riconoscimento del fine di culto, esclusivo o prevalente, della Confraternita

- a) Istanza del legale rappresentante diretta a richiedere il riconoscimento del fine di culto della Confraternita (in bollo)
- Assenso all'istanza di riconoscimento da parte della competente autorità ecclesiastica (non occorre quando l'istanza è presentata dalla stessa autorità ecclesiastica)
- Provvedimento di erezione canonica della Confraternita o attestato sostitutivo dell'Ordinario diocesano (se in latino deve essere corredato di traduzione italiana)
- d) Verbale dell'organo deliberante da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine di culto
- e) Documenti comprovanti l'esistenza della Confraternita in data anteriore al 7 giugno 1929
- f) Statuto della Confraternita
- g) Prospetti economici relativi ai cinque anni precedenti, sottoscritti dal legale rappresentante
- h) Relazione storico/illustrativa da cui si evincano le attività e gli scopi della Confraternita
- i) Attestazione della Regione da cui risulti che l'ente non è iscritto nei Registri regionali delle persone giuridiche
- Parere dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana (da richiedersi a cura della Diocesi di appartenenza)

# §. 2 Procedimento per il conferimento di effetti civili a vicende modificative che investono elementi essenziali della Confraternita

- a) Istanza del legale rappresentante diretta a richiedere il riconoscimento di effetti civili del mutamento (in bollo)
- b) Assenso all'istanza di conferimento di effetti civili al mutamento da parte della competente autorità ecclesiastica (non occorre quando l'istanza è presentata dalla stessa autorità ecclesiastica)
- c) Provvedimento della competente autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento
- d) Certificato di iscrizione della Confraternita nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura (da prodursi a cura della Prefettura)
- e) Relazione illustrativa delle attività svolte dalla Confraternita negli ultimi 5 anni, che ne dimostri l'attuale vitalità, e da cui si evincano i motivi che hanno determinato il mutamento (ove già non espressi nel provvedimento che dispone il mutamento medesimo)
- f) Parere dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana (da richiedersi a cura della Diocesi di appartenenza)

Le istanze vanno presentate alla Prefettura del capoluogo di Provincia ove ha sede la Confraternita, che verifica la completezza degli elementi istruttori richiesti e provvede quindi all'inoltro della documentazione al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto

Ufficio I - Culto cattolico

ROMA

PEC: direzione.culti@pecdlci.interno.it

## Bozza di istanza diretta al Ministero dell'Interno

ćć	aternita "
sita in(C.A.P., Co	omune, Provincia)
	Al Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Direzione centrale degli affari dei Culti e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto Ufficio I – Culto cattolico Roma
	per il tramite della Prefettura di
Oggetto: riconoscimento agli effetti civili e/o del mutamento di denominazione <sup>1</sup> (ar	del trasferimento di sede in altro Comune t. 19 della legge 222/1985)
residente in, codice fiscale  Confraternita ", codice fiscale), provincia, codice fiscale), Associazione in data con decreto di della diocesi di, avente come zione cristiana dei confratelli e l'esercizi	e legale rappresentante della sita in: (via, c.a.p., comune, pubblica di fedeli eretta (o approvata) S.E. Mons, Vescovo e fine costitutivo ed essenziale la forma- o del culto pubblico, connesso anche alla rt. 2, comma terzo, della legge 222/1985,
CI	HIEDE
ai sensi dell'art. 19 della legge 222/1985,	il riconoscimento agli effetti civili del
<sup>1</sup> Indicare se l'istanza riguarda il trasferimer oppure entrambi, eliminando l'ipotesi non richio	nto di sede, il mutamento di denominazione esta

Notiziario Anno 56 - Numero 2 - 31 agosto 2022

- trasferimento di sede della Confra dal Comune di al e/o	aternita Comune di	(via, c.a.p., provincia) (via, c.a.p., provincia)
- mutamento di denominazione <sup>2</sup> da	ı	a
Ai fini dell'istruttoria della presente	istanza si allegano	i seguenti documenti:
<ol> <li>assenso dell'Ordinario diocesano del trasferimento di sede in altro C</li> <li>decreto dell'Ordinario diocesano altro Comune e/o del mutamento</li> <li>relazione illustrativa delle attività che ne dimostri l'attuale vitalità;</li> <li>relazione del richiedente da cui si mento di sede in altro Comune e/o</li> <li>parere dell'Ufficio nazionale per il Italiana d'ordine del Segretario G</li> </ol>	Comune e/o del muo di approvazione o di denominazione a svolte dalla Confinsi evincano i motivo di mutamento di problemi giudici o	tamento di denominazione <sup>3</sup> ; del trasferimento di sede in t; raternita negli ultimi 5 anni, vi della richiesta di trasferi- denominazione <sup>5</sup> ; della Conferenza Episcopale
In fede		
, il		
	Procidente (Pr	riora Camarlango o altro)

Presidente (Priore, Camerlengo o altro)

<sup>2</sup> Ved. nota 1
<sup>3</sup> Ved. nota 1
<sup>4</sup> Ved. nota 1
<sup>5</sup> Ved. nota 1

## Richiesta di parere alla CEI per trasferimento sede e/o mutamento denominazione

Al Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana

per il tramite dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana

Circonvallazione Aurelia 50 00165 Roma

Diocesi di		
RICHIESTA DI PARERE PER II IN ALTRO COMUNE E/O PER IL MU		
della "Confraternita comune, provincia, codice fiscale).		(via, c.a.p.
Il sottoscritto Ordinario diocesano di in dataa firma di e legale rappresentante della "Confraternit comune, provincia, codice fiscale), - per il trasferimento di sede della Confraternito di la Comune di provincia) dal Comune di provincia) e/o - mutamento di denominazione² da		nerlengo o altro (via, c.a.p. (via, c.a.p. (via, c.a.p.
ed il conseguente riconoscimento civile		
CHIE	EDE	

 $<sup>^1</sup>$  Indicare se l'istanza riguarda il trasferimento di sede, il mutamento di denominazione oppure entrambi, eliminando l'ipotesi non richiesta  $^2$  Ved. nota 1

ai fini del riconoscimento civile, ai sensi dell'art. 19 della legge 222/1985, il relativo parere dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici.

In fede		
	, il	
		+ Ordinario diocesano di

Ai fini del rilascio del suddetto parere si allegano i seguenti documenti:

- 1. istanza diretta al Ministero dell'Interno per il riconoscimento agli effetti civili del trasferimento di sede in altro Comune e/o mutamento di denominazione<sup>3</sup>;
- 2. assenso dell'Ordinario diocesano all'istanza di riconoscimento di effetti civili al trasferimento di sede in altro Comune e/o mutamento di denominazione<sup>4</sup>;
- 3. decreto dell'Ordinario diocesano di approvazione del trasferimento di sede in altro Comune e/o mutamento di denominazione<sup>5</sup>;
- 4. verbale dell'organo deliberante da cui risulti la volontà di chiedere il trasferimento di sede in altro Comune e/o mutamento di denominazione<sup>6</sup>;
- 5. statuto della Confraternita:
- 6. relazione da cui si evincano i motivi della richiesta di trasferimento di sede in altro Comune e/o di mutamento di denominazione<sup>7</sup>;
- 7. relazione illustrativa delle attività svolte dalla Confraternita negli ultimi 5 anni, che ne dimostri l'attuale vitalità;
- 8. numero dei confratelli residenti nel Comune in cui attualmente ha sede la Confraternita.

NB: la relazione di cui al punto 6 rappresenta un documento particolarmente significativo ai fini della valutazione della istanza di trasferimento di sede in altro Comune e/o mutamento di denominazione e del conseguente rilascio del parere dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della CEI. La denominazione della Confraternita come pure la sede, che ne individua il centro principale delle attività, rappresentano elementi identificativi essenziali della stessa. Eventuali mutamenti in taluno di questi elementi devono essere rispondenti a reali esigenze della Confraternita e risultare coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte dalla Confraternita.

Ved. nota 1

Ved. nota 1 Ved. nota 1

Ved. nota 1

Ved. nota 1

### Bozza dell'atto di assenso dell'Ordinario diocesano

Diocesi di				
Oggetto: riconoscimento agli effetti civili del trasferimento di sede in altro Comune e/o del mutamento di denominazione <sup>1</sup> (art. 19 della legge 222/1985) della Confraternita "", sita in: (via, c.a.p., comune, provincia, codice fiscale).				
ATTO DI ASSENSO				
Il sottoscritto Ordinario diocesano di				
dichiara				
il proprio assenso perché venga concesso tale riconoscimento dall'Autorità competente.				
In fede				
, il				
+ Ordinario diocesano di				

Indicare se l'istanza riguarda il trasferimento di sede, il mutamento di denominazione oppure entrambi, eliminando l'ipotesi non richiesta Ved. nota 1